

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 12/03/2021

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava il 28.7.2016, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 18.720,00, da rimborsare in n. 72 rate di € 260,00 ciascuna.
2. Afferma che il contratto di finanziamento è stato anticipatamente estinto in data 31.3.2017, in corrispondenza della rata n. 7, senza il riconoscimento di alcun rimborso a fronte delle commissioni e/o degli oneri assicurativi.
3. Con ricorso presentato il 30.9.2020, preceduto da reclamo del 30.6.2020, parte ricorrente, con l'assistenza di una società di consulenza, chiede la somma di € 1.664,72, di cui € 1.393,89 a titolo di restituzione *pro quota* delle commissioni di istruttoria e € 270,93 a titolo di restituzione *pro quota* delle provvigioni per l'intermediario del credito, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata nonché alla rifusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 500,00.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 17.12.2019 e la Comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019.
5. Con le controdeduzioni l'intermediario convenuto afferma che il contratto di finanziamento non è stato estinto anticipatamente, essendo stato rinotificato a una nuova Amministrazione ceduta e quindi giunto a naturale scadenza. Osserva che a riprova di ciò parte ricorrente non ha prodotto alcun conteggio estintivo né la "liberatoria".



6. Chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.
7. Con repliche alle controdeduzioni parte ricorrente evidenzia che, anche se l'interruzione dell'ammortamento è avvenuta per rinotifica, ha versato somme a fronte della chiusura seppur parziale del debito residuo, come può evincersi dall'estratto conto che allega, e che pertanto il finanziamento può considerarsi estinto anticipatamente.

DIRITTO

1. Si osserva preliminarmente, in merito all'eccezione con cui l'intermediario resistente contesta l'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento in questione, che sostiene essere giunto a naturale scadenza, che dalle evidenze contabili allegate da parte ricorrente, non contestate da detto intermediario, si ricava che il finanziamento è stato regolarmente rimborsato fino alla 7° rata del 31.3.2017, con versamenti mensili di € 260,00. Successivamente risultano dei movimenti registrati come "incasso quote" nonché il pagamento di 16 rate mensili di € 260,00 ciascuna a partire dal 31.5.2017 sino al 31.8.2018, oltre al pagamento di € 16,37 il 28.9.2018. Dalla documentazione allegata può evincersi che il ricorrente ha pagato l'importo complessivo di € 6.256,37 tramite il versamento di n. 23 rate da € 260,00 ciascuna, di cui sette prima e 16 dopo la rinotifica, oltre a € 16,37. Il contratto originario, stipulato, il 28.7.2016, prevedeva 72 rate mensili e avrebbe dovuto quindi estinguersi dopo 6 anni, nel luglio del 2022; dall'estratto conto risulta invece che si è concluso nel settembre 2018, quattro anni prima della scadenza naturale.
2. Ciò premesso, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.
5. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*. In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.
6. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del



criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

8. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

9. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

10. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

11. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);

- sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

12. Parte ricorrente formula domanda di restituzione delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni per l'intermediario del credito.

13. Si osserva che, nel caso di specie, le commissioni di istruttoria sono correlate ad attività preliminari alla concessione del finanziamento e pertanto, essendo di natura *up*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

front, vanno restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi. Quanto alle commissioni per l'intermediario del credito, è intervenuto nel caso di specie un agente in attività finanziaria le cui prestazioni sono necessariamente circoscritte alla fase di perfezionamento del finanziamento. Pertanto, essendo di natura *up front*, tali commissioni vanno anch'esse restituite secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi.

Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e delle spese, è pari a € 909,43, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	▶	72
rate scadute	▶	23
rate residue		49

TAN	▶	9,58%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	68,06%
- in proporzione alla quota interessi	49,31%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	A) Comm. Istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 204,17	€ 147,92	<input type="radio"/>		€ 147,92
<input type="radio"/>	B) Provv. Intermediario (up front)	€ 1.544,40	€ 1.051,05	€ 761,51	<input type="radio"/>		€ 761,51
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>	rimborsi senza imputazione				<input type="radio"/>		
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 909,43
						interessi legali	si

14. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

15. Non può essere infine accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 11, ultimo alinea).

16. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 909,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9025 del 05 aprile 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA